



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile Nrg 8370/2023 promossa da:

**Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione**, elettivamente domiciliata in Milano, via Uberti 6, presso lo studio degli avv. Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna, che la rappresentano e difendono per delega in atti;

attrice;

**CONTRO**

**Regione Piemonte**, elettivamente domiciliata in Torino, via Nizza 330, presso l'avv. Massimo Scisciot, che la rappresenta e difende per delega in atti;

**Comune di Torino**, elettivamente domiciliato in Torino, via Corte d'Appello 16, presso l'avv. Giuseppina Gianotti, che la rappresenta e difende per delega in atti;

convenuti.

Oggetto: discriminazione.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione:** "... in via preliminare

salva l'eventuale possibilità di disapplicazione ovvero di interpretazione costituzionalmente conforme, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità

- dell'art. 3, comma 1, lettera b, L.R. Piemonte n. 3/2010 nella parte in cui prevede il requisito di 5 anni di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale e di almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori per l'accesso agli alloggi di edilizia economica popolare, per contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 117 c omma 1 Cost. quest'ultimo con riferimento all'art. 34, comma 3, CDFUE e alle direttiva UE citate al par. 5B del presente ricorso;

- dell'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. Piemonte n. 3/2010 nella parte in cui prevede che i componenti il nucleo richiedente l'accesso agli alloggi pubblici non debbano essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero, omettendo di esentare da tale previsione i titolari dello status di rifugiato politico o del permesso per protezione sussidiaria con riferimento all'eventuale abitazione in proprietà nel paese di origine;

- per l'effetto sospendere il presente giudizio rinviando gli atti alla Corte Costituzionale;

e successivamente, all'esito del predetto giudizio di costituzionalità;

a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta:

- dalla Regione Piemonte, consistente nell'aver emanato il Regolamento regionale n. 9 del 4.10.2011 (che richiama i requisiti della LR 3/2010) e dunque nell'aver vincolato i Comuni della Regione al l'adozione di bandi per l'assegnazione degli alloggi ERP che contenessero il requisito della pregressa residenza o attività lavorativa quinquennale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza e della "impossidenza" anche con riferimento ai titolari di protezione internazionale;

- dal Comune di Torino consistente nell'introduzione nel bando ERP 2023 delle medesime clausole;

b) ordinare al Comune di Torino di rimuovere le predette clausole dal bando

ERP menzionato;

c) ordinare al Comune di Torino di riaprire le graduatorie per un tempo consono, consentendo la presentazione delle domande e l'ammissione nella graduatoria del bando ERP 2023 anche in assenza del requisito della pregressa residenza o attività lavorativa quinquennale, e di quello della residenza per almeno tre anni all'interno dell'ambito di competenza, nonché - per i titolari di protezione internazionale anche in assenza del requisito della impossidenza nel paese di origine;

d) condannare la Regione Piemonte a risarcire all'associazione ricorrente il danno non patrimoniale subito a seguito dell' accertata discriminazione, da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. anche in relazione al tempo in cui le norme qui contestate dovessero restare ulteriormente vigente e indicandosi comunque sin d'ora una somma non inferiore a euro 10.000,00;

e) ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento sulla home page del sito istituzionale delle amministrazioni convenute per un minimo di giorni 30, e su un quotidiano nazionale che il Tribunale vorrà indicare, con caratteri doppi di quelli normalmente utilizzati a spese della Regione Piemonte.

- Con vittoria di spese a carico della Regione Piemonte, ivi compreso il rimborso del contributo unificato, da da distrarsi in favore dei procuratori antistatari

In via istruttoria ...”

**Regione Piemonte:** “... 1) Confermata la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità dedotta dal ricorrente, ed evidenziato che allo stato non risulta “documentalmente” una volontà amministrativa di “disapplicare” la norma regionale, **SOSPENDERSI** il giudizio in corso e rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale

2) **RESPINGERSI** comunque qualsiasi domanda di risarcimento danni contro l' Ente pubblico Regione Piemonte”.

**Comune di Torino:** “In via preliminare

Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Torino.

Nel merito

Respingere le domande ex adverso proposte nei confronti del Comune di

Torino in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria ...

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

## MOTIVAZIONE

Le domande proposte dall'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione ai sensi dell'art. 28 D. L.vo 150/2011 hanno a oggetto l'accertamento del carattere discriminatorio del Regolamento della Regione Piemonte 9/2021 e del "*bando ERP 2023*" del Comune di Torino (ric. p. 21), nella parte in cui richiamano i requisiti previsti dall'art. 3 c. 1 lett. b) e c) L. Reg. Piemonte 3/2010, con i conseguenti provvedimenti ordinari e risarcitori.

A fondamento di tali domande, l'attrice sostiene l'illegittimità costituzionale della legge citata, con riferimento sia al "*requisito quinquennale di residenza o lavoro*" (ric. p. 9 e seg.), sia alla "*impossidenza per i titolari di protezione internazionale*" (p. 19 e seg.), per violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

Costituendosi in giudizio, la Regione Piemonte ha aderito alle richieste attoree di "*sospendersi il giudizio in corso e rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale*" (comp. risp. p. 4), chiedendo inoltre il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Anche il Comune di Torino non ha contestato la rilevanza e non manifesta infondatezza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, affermando espressamente di aver "*disposto l'ammissione con riserva negli elenchi provvisori e definitivi dei partecipanti ... privi del requisito*" riguardante la residenza o l'attività lavorativa (comp. risp. p. 7) e chiedendo, di conseguenza, l'accertamento proprio difetto di legittimazione passiva e il rigetto nel merito delle domande avversarie.

Per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 c. 1 lett. b) L. Reg. Piemonte 3/2010, si provvede con separata ordinanza.

Manifestamente infondata è invece la questione relativa all'art. 3 c. 1 lett. c) L. Reg. Piemonte 3/2010, secondo cui "i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del

territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente”.

Al riguardo, va anzitutto rilevato che l'attrice ha prospettato la violazione del canone di ragionevolezza *“per i titolari di protezione internazionale ai quali l'ordinamento riconosce il diritto/dovere di non rientrare nel paese di origine pena il rischio di essere sottoposti a persecuzioni o danni gravi”* (ric. p. 19), invocando i principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 176/2000 e 9/2021 e un'ordinanza del Tribunale di Milano del 27/07/2020.

Le tesi sostenute dall'Associazione non possono però essere accolte, essendo fondate su una non condivisibile ricostruzione dei citati precedenti della Corte Costituzionale.

Iniziando dalle questioni relative alla prima decisione, va osservato che, la Corte Costituzionale - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 c. 1 lett. d) e dell'art. 22 c. 1 lett. e) L. Reg. Lombardia 91/1983, *“limitatamente alle parti quindi individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392”* - ha ritenuto non irragionevole che la preclusione operi nei confronti di chi sia *“titolare di un bene della stessa natura, anche se situato al di fuori del predetto ambito territoriale”*, non potendosi *“dire che questa circostanza impedisca il godimento del bene stesso, giacché, in ogni caso, il titolare può comunque da esso ricavare utilità comparabili con quelle di un alloggio situato in luogo adeguato”*.

In questa pronuncia non si è pertanto esclusa la possibilità di attribuire rilievo ostativo alla titolarità di beni immobili, che sono suscettibili anche di forme di

godimento indiretto, essendosi ritenuta incongrua esclusivamente “l’assunzione del canone di locazione, determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978, come parametro di valutazione dell’alloggio ubicato in altra località, in quanto l’impostazione di fondo della disciplina dell’equo canone è ormai da considerare superata”.

Anche nella sentenza n. 9/2021, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 c. 4.1 L. Reg. Abruzzo 96/1996, che “si rivolge ... solo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea”, la Corte Costituzionale ha espressamente distinto il contenuto di tale previsione da quello dell’art. 2 c. 1 lett. d) della stessa legge, relativo alla “non titolarità di diritti ... su uno o più alloggi, ubicati all’interno del territorio nazionale o all’estero”, evidenziando che esso grava invece su tutti coloro che intendono partecipare al bando, “a prescindere dallo status di cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione europea o di Paesi extraeuropei”.

Sulla base di queste precisazioni, non risulta convincente il citato precedente del Tribunale di Milano, tenuto conto, in primo luogo, dell’esistenza di una contraddizione tra l’accertamento della discriminazione e l’affermazione secondo cui l’art. 22 L. Reg. Lombardia 16/2016 - che “indica tra i requisiti per avere accesso ai servizi abitativi pubblici l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all’estero” - “appare coerente con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 176/2000”; in secondo luogo, dell’infondatezza della tesi in ordine all’irrelevanza della “presenza di un immobile in un paese di provenienza nel quale il titolare di detto immobile mai potrebbe tornare”, che non tiene conto delle possibilità di godimento indiretto a cui si riferisce la nozione di “utilità comparabili” di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2000.

A ciò si aggiunga che la norma in esame è meno restrittiva di quelle di cui all’art. 2 c. 1 lett. d) L. Reg. Lombardia 91/1983 e all’art. 2 c. 1 lett. d) L. Reg. Abruzzo 96/1996, sia perché riguarda solo un alloggio “adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975”; sia perché prevede una serie di cause di esclusione della rilevanza della titolarità dell’immobile, suscettibili di interpretazione analogica e idonee, pertanto, a consentire di tener conto in concreto anche di peculiari situazioni dei titolari di protezione

internazionale.

Ne discende il rigetto delle domande attoree relative alla previsione dell'art. 3 c. 1 lett. c) L. Reg. Piemonte 3/2010.

Si riserva all'esito definitivo del giudizio la decisione sulle spese di lite.

### **PQM**

Non definitivamente pronunciando,  
rigetta le domande proposte dall'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione nei confronti della Regione Piemonte e del Comune di Torino, relative alla previsione dell'art. 3 c. 1 lett. c) L. Reg. Piemonte 3/2010;  
provvedere con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.

Torino, 09/11/2023.

**IL GIUDICE**  
dr. Ludovico Sburlati